



Ordinanza n° 163 del 4 OTT. 2010

### IL SINDACO

- Visto la nota del Comando Polizia Municipale – Ufficio di Polizia Giudiziaria di Capaccio, prot. n. 26631 del 14/06/2010 CN/CN/2010 Prot. Gen.le n. 31798/R del 20/07/2010, relativa alla comunicazione di presenza di lastre in cemento amianto in Via Dei Sanniti n. 6- località Cafasso di Capaccio.
- Visto che le risultanze del sopralluogo hanno portato ad accertare, che su un'area individuata in catasto al foglio n. 34, particella n. 1320, risultante di proprietà del Sig. PALMIERI Mario nato in Salerno il 03/11/1947 e residente in Agropoli (SA) alla Via Serrapede snc, risultano presenti n. 15 manufatti in eternit nella forma di lastre ondulate delle dimensioni di m. 2,00 x m. 1,00 circa cadauna.
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Richiamato il Verbale di sopralluogo del Comando Polizia Municipale – Ufficio di Polizia Giudiziaria di Capaccio, prot. n. 26631 del 14/06/2010 CN/CN/2010 Prot. Gen.le n. 31798/R del 20/07/2010 nel quale si evidenzia, che l'area individuata in catasto al foglio n. 34, particella n. 1320, interessata dalla presenza di fibro-cemento, si presenta in condizioni tali da costituire pericolo per la popolazione;
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

## ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. PALMIERI Mario nato in Salerno il 03/11/1947 e residente in Agropoli (SA) alla Via Serrapede snc, in qualità di proprietario del lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 34, particella n. 1320, di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quale la **rimozione** mediante la eliminazione e conseguente smaltimento dei 15 manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate delle dimensioni di m. 2,00 x m. 1,00 circa cadauna.

Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - "attività di bonifica di beni contenenti amianto", previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato all'ASL Salerno - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

## ORDINA ALTRESI

Che la ditta incaricata alle operazioni di bonifica, è tenuta a comunicare la data di inizio e fine dei lavori di bonifica: all'ASL Salerno U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo - all'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno - al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio - al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele e al Sindaco del Comune di Capaccio.

## AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. PALMIERI Mario nato in Salerno il 03/11/1947 e residente in Agropoli (SA) alla Via Serrapede snc;
2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio - A.S.L. Salerno - Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.F

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL Salerno - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania (SA).

## COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li 4 OTT. 2010

Il Sindaco  
p.a. Pasquale Marino

